



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 56523/56648 - Fax 0783 569009

Regolamento per il servizio civico comunale – linea intervento 3 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'

Annualità 2012

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2012

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento disciplina il Servizio Civico Comunale attraverso l'attivazione e lo svolgimento, nel territorio comunale di servizi di pubblico interesse e pubblica utilità esercitate in forma volontaria e flessibile:

Tale servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento e potenziamento delle capacità personali.

Il progetto trova fondamento normativo nell'art.3 della legge regionale 1/2009 e si coordina con le misure e le azioni di contrasto alle povertà riferite all'annualità 2012 di cui alla Deliberazione RAS n. 19/4 del 08/05/2012

Sono disciplinati con il presente atto i criteri, le priorità di accesso, i requisiti richiesti, le aree di attività, la natura delle prestazioni, il compenso forfetario e le modalità di svolgimento del servizio.

Art. 2 – Finalità

La Linea di intervento n. 3, inerente il servizio civico comunale, ha come scopo la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà finanziati dalla RAS e finalizzati a supportare singoli e nuclei familiari nelle emergenze di sussistenza contingenti lo stato di povertà, favorire il reinserimento sociale delle persone e dei loro nuclei familiari, il superamento dell'emarginazione, la promozione delle capacità residue individuali, l'autonomia economica delle famiglie e delle persone in condizioni di accertata povertà.

Costituisce una forma di assistenza alternativa all'assegno economico ed è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di un'occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e che risultino abili al lavoro. Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex tossicodipendenti) purché non diversamente assistiti. Occorre che i beneficiari siano idonei a svolgere un'attività volontaria, devono aver compiuto i 18 anni fino al raggiungimento dell'età pensionabile e che siano abili al lavoro e non abbiano un'invalidità civile o inabilità o altra forma di riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

Art 3 - Cumulo dei benefici

Ai fini di una ottimale razionalizzazione delle risorse, i sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà di cui alla **Linea 1)** non sono cumulabili con quelli per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali di cui alla **Linea 2)** né con quelli per lo svolgimento del servizio civico comunale di cui alla **Linea 3)**.

Qualora nel corso dell'istruttoria delle domande pervenute si rilevi la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla Linea 1,2 e 3 l'ufficio procede secondo i criteri definiti dal presente bando, all'attribuzione del

punteggio per le singole linee di intervento con conseguente iscrizione del beneficiario nelle rispettive graduatorie provvisorie.

Preliminarmente all'approvazione delle graduatorie definitive, stante il divieto di cumulo dei sussidi, i potenziali beneficiari collocati contestualmente e utilmente in più graduatorie sono tenuti ad operare una scelta tra le possibili opzioni, con priorità di chiamata per lo svolgimento del servizio civico comunale.

Art. 4 – Destinatari e requisiti di ammissione

Possono accedere all'intervento previsto dal presente regolamento, le persone singole, i nuclei familiari inclusi i cittadini stranieri * (in regola con il permesso di soggiorno) che si trovano in condizioni di accertata povertà e in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza nel Comune di Bonarcado da almeno un anno;
- 2) che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs n. 109/98) non superiore ad € 4.500,00 annui e comprensivo dei redditi esenti Irpef.
- 3) abbiano compiuto il 18° anno d'età e fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
- 4) stato di disoccupazione;
- 5) capacità e abilità al lavoro;
- 6) assenza di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri enti pubblici;
- 7) assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del Bando Pubblico.

* Stranieri e Apolidi. Per presentare la domanda i cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella di uno Stato appartenente all'Unione Europea, nonché gli apolidi, devono essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e devono essere residenti in Sardegna da almeno due anni.

**Famiglia. Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o legate da semplici vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona.

Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate, purché non diversamente assistiti.

Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda un solo componente.

N.B. Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento di cui alla linea di intervento 3 non potrà usufruire contemporaneamente di alcun altra forma di sussidio economico da parte del Comune.

Si considerano redditi esenti ai fini IRPEF i seguenti:

- 1) pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;
- 2) indennità di accompagnamento;
- 3) Pensione sociale o assegno sociale;
- 4) Rendita INAIL;
- 5) Pensione di guerra o reversibilità di guerra;
- 6) Borse di studio universitarie;
- 7) LEGGE REGIONALE N°20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;
- 8) LEGGE REGIONALE N°27/1983 – "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni e neoplasie maligne L.R. n.9/2004;
- 9) LEGGE REGIONALE N°11/1985 – "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici";
- 10) LEGGE N°448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- 11) sussidio baliatico;
- 12) L. 431/98 canoni locazione;
- 13) altre entrate a qualsiasi titolo percepite

La ridefinizione e quantificazione del calcolo ISEE sarà rilevata con l'applicazione della seguente formula:

ISE + redditi esenti IRPEF (da dichiarare separatamente)

----- = ISEE ridefinito

Valore scala equivalenza (indicata nell'attestato ISEE).

Qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione.

Art. 5 - Tipologia delle attività e durata

I cittadini ammessi al servizio civico potranno esser impiegati dall'Amministrazione comunale per svolgere servizi di pubblica utilità collettiva nei più disparati settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (uffici comunali, biblioteca, scuole, palestre);
- salvaguardia, cura e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano;
- attività di assistenza, accompagnamento a persone disabili e/o anziane;
- attività di collaborazione con il servizio bibliotecario;
- servizio di vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale;
- attività di collaborazione con gli uffici comunali (ad es. archiviazioni, commissioni, fotocopisteria, ecc.);
- servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle richieste

I cittadini in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento potranno presentare richiesta, entro i termini stabiliti da apposito Avviso Pubblico, utilizzando unicamente, pena l'esclusione, il modulo predisposto e disponibile presso l'ufficio sociale o sul sito del Comune di Bonarcado corredata dalla seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno nel caso di cittadino extra comunitario;
- certificazione ISEE 2012, riferita ai redditi percepiti nel 2011, rilasciata da un soggetto autorizzato di cui al D. Lgs. 109/98;
- Copia della scheda anagrafica di tutti i componenti il nucleo rilasciata dal Centro Circostrizionale per l'impiego aggiornata alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali redditi esenti Irpef;
- eventuale certificazione medica comprovante lo stato di invalidità di familiari conviventi.

Il Servizio Sociale procederà a definire con ciascun cittadino ammesso al programma il Progetto di intervento individualizzato nel quale, sulla base delle caratteristiche e delle abilità personali di ciascun beneficiario, verranno definiti gli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto.

L'entità del contributo ammontante a **massimo** € 500,00 mensili, potrà essere ridotto a seconda del numero delle persone da ammettere al Servizio ed in funzione della disponibilità annuale delle risorse previste in Bilancio.

Non saranno ammesse domande provenienti dallo stesso nucleo familiare.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio solo un componente.

Nel caso in cui, l'utente, dovesse rifiutare l'espletamento del servizio o la presentazione della richiesta, verrà automaticamente escluso dall'assistenza economica per l'anno di riferimento.

Inoltre le persone ammesse dovranno dichiarare di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere consapevoli che in nessun caso la prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 05.12.2005 non costituisce rapporto di lavoro e che il ricorso alle suddette attività da parte dell'amministrazione comunale è subordinato esclusivamente alla copertura assicurativa per infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

Se si verrà ammessi al servizio civico l'Amministrazione Comunale sottoporrà la persona a visita medica al fine di valutare l'idoneità' psico-fisica allo svolgimento delle attività civiche.

Nei casi di sopraggiunta e documentata non abilità al lavoro del richiedente, il servizio sociale potrà valutare la possibilità che lo stesso possa eventualmente beneficiare di un'altra linea di intervento tenendo comunque conto delle risorse economiche a disposizione destinate alle altre due linee.

Considerate le tipologie di mansioni i beneficiari dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un disciplinare mediante il quale dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta

prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio assistenziale.

Fac – simile del suddetto disciplinare è allegato al presente regolamento.

E' stabilito un compenso forfetario di € 10,00 orari per circa 60 ore mensili. Comporta l'immediata decadenza dal servizio qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione che sia pregiudizievole per l'ordinario svolgimento delle attività civiche, abbia minato la serenità di gruppi o persone coinvolte o sia tale da ledere il prestigio e la reputazione dell'ente ospitante.

Articolo 7 - Formazione graduatoria

A seguito della presentazione delle domande sarà predisposta, a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali, una graduatoria sulla base dei parametri della situazione familiare (Punto A), del reddito ISEE ridefinito (Punto B), dello stato di disoccupazione (punto C) ed in relazione alla partecipazione al Servizio Civico nel corso dell'anno 2012 annualità 2011 (punto D).

Per la valutazione verranno sommati i punteggi attribuiti in base alle situazioni su indicate specificate ai punti A, B, C e D:

A) In relazione alla situazione familiare:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	PUNTEGGIO
Nucleo mono genitoriale con figli minori a carico	3
• con figli minori a carico	+ 1 punto per ciascun minore a carico
• con figli di età compresa tra i 18 e 25 anni a carico	+ 0,50 punto per ciascun figlio a carico
Persone che vivono sole	2
Nucleo familiare con figli minori a carico	1 punto per ciascun minore a carico
Nucleo familiare con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni	0,50 punto per ciascun figlio a carico

B) In relazione al certificato ISEE presentato (comprensivo dei redditi esenti IRPEF) verranno attribuiti inoltre i seguenti punteggi:

ISEE RIDEFINITO	PUNTI
€ 0 a 500,00	Max 5
Da € 501,00 a 1.500,00	4
Da € 1.501,00 a 3500,00	3
Da € 3.501,00 a 4.500,00	2
Da € 4.501,00 a 5.500,00 *	1

*consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare.

C) in relazione all'anzianità di disoccupazione:

ANZIANITÀ DI DISOCCUPAZIONE	PUNTEGGIO
Inferiore ai due anni	1
Dai 2 ai 3 anni	2
Superiore ai 3 anni	3

D) In relazione alla partecipazione al Servizio Civico nel corso dell'anno 2012 - annualità 2011:

NESSUNA PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE
4	0

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni	1
Per ogni minore presente in affidamento familiare o etero familiare	1
Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%	1
Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100%	2
Per ogni anziano (da 70 anni) che vive all'interno del nucleo	1
Per situazioni di gravità valutate dalla commissione, es: - inserimenti in programmi di fuoriuscita da dipendenze patologiche; - provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale; - assenza reti parentali e/o sociali; - grave malattia che comprometta l'autosufficienza per la quale si sia in attesa di certificazione di invalidità; - reddito mensile inferiore al minimo vitale (€ 992,46 mensili per una famiglia composta da 2 persone)	da 1 a 5

ETÀ DEL RICHIEDENTE	PUNTI
Dai 18 ai 25	0
Dai 26 ai 35	0,5
Dai 36 ai 45	1
Dai 46 ai 64	2

VARIE	PUNTEGGIO
Presenza di un autoveicolo di alta cilindrata (dai 1700 Benzina e dai 2000 Diesel) posseduto da meno di 3 anni	-2
Presenza di un autoveicolo di media cilindrata (1400-1600 Benzina e 1700/1900 Diesel) posseduto da meno di 3 anni	-1
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma "povertà estreme", nei cantieri comunali e/o occupazione occasionale nei precedenti 12 mesi	-2
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in progetti del Servizio Sociale	Fino a -2

Il cittadino iscritto nella graduatoria del servizio civico si impegna a comunicare l'eventuale variazione delle situazioni reddituali e familiari entro il terzo giorno successivo al verificarsi.

La graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e sarà pubblicata all'Albo Comunale online per 15 giorni e confermata in assenza di ricorsi.

Qualora pervengano ricorsi entro i 15 giorni stabiliti per la pubblicazione, si provvederà all'esame degli stessi ed alla pubblicazione della graduatoria eventualmente rielaborata che sarà considerata definitiva.

PRIORITA':

In caso di parità di punteggio, avrà priorità di ammissione al servizio civico il candidato con il reddito ISEE ridefinito più basso, in caso di ulteriore parità il nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità prevarrà il richiedente che non ha usufruito di alcun beneficio economico comunale (Povertà estreme 2011).

Art. 8 - Validità della graduatoria

La graduatoria avrà la durata massima di un anno dalla sua approvazione. Qualora successivamente all'approvazione della graduatoria ci siano situazioni di disagio sopravvenute, l'ufficio potrà concedere contributi economici ai sensi delle altre linee d'intervento e del regolamento per la concessione di sussidi economici approvati con delibera C.C. n°22 del 18.07.2012 compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 9 - Natura del rapporto e assicurazione

Si precisa che le persone che accedono ai benefici del servizio civico comunale devono dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, tale attività non determina, in nessun caso, l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato né indeterminato, trattandosi di attività a carattere meramente volontario. I soggetti interessati dichiarano di conoscere tale circostanza già all'atto della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

I cittadini che prestano il servizio civico verranno inseriti in una cooperativa di tipo B la quale provvederà a stipulare apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché presso l'INAIL per infortunio (art.35 della Legge Regionale 5.12.2005 n. 20).

L'Amministrazione Comunale garantirà ai cittadini impegnati nel servizio civico, l'uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività.

Art. 10 - Contributo economico forfetario

Il contributo socio-assistenziale sarà erogato con cadenza mensile in rapporto al numero delle ore di effettiva presenza. Il contributo massimo fissato inizialmente subirà delle decurtazioni sulla base delle ore effettivamente svolte.

Art. 11 – Orario

L'attività viene svolta in orari concordati con gli uffici comunali con cicli di tre mesi (12 settimane) di effettivo espletamento, con un impegno della durata massima di 15 ore settimanali.

Art. 12 – Esclusioni

- il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità superi € 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF;
- che non siano residenti nel Comune di Bonarcado o che non lo siano da almeno un anno;
- che non risultino abili al lavoro;
- che svolgano attività lavorativa;
- usufruiscono degli ammortizzatori sociali (mobilità, cassa integrazione guadagni, ect...)
- usufruiscono di sussidi straordinari erogati dalla Regione Sardegna in favore di lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali (annualità 2011-2012);
- che abbiano un età inferiore a 18 e superiore all'età pensionabile;
- che rifiutino di essere inseriti nell'attività indicata dall'Amministrazione Comunale nel Protocollo /Disciplinare;
- che non utilizzano l'apposito modulo predisposto dal Comune di Bonarcado;
- che presentino la domanda oltre il limite stabilito dal bando.

Inoltre saranno esclusi dal Servizio Civico tutti coloro che siano beneficiari di interventi assistenziali di natura economica od alternativi ad essi, erogati da enti previdenziali superiori a € 700,00 mensile o che al momento della pubblicazione del presente bando risultino essere già beneficiari di un progetto di inserimento lavorativo diverso dal programma contrasto delle "Povertà Estreme" o similare, salvo deroga motivazione e verifica dell'Operatore Sociale ed in particolare verrà rivolta l'attenzione a nuclei nei quali vi siano componenti rientranti in particolari nuclei monogenitoriali con figli minori a carico e nuclei familiari numerosi con almeno quattro figli minori a carico che versino in una situazione di grave disagio economico;

Altresì saranno escluse dal programma le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Art. 13 - Obblighi dei soggetti destinatari

Gli ammessi al servizio civico dovranno obbligatoriamente sottoscrivere con il Responsabile del procedimento del Servizio Sociale un Protocollo Disciplinare il cui schema viene allegato al presente Regolamento, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra Comune e beneficiario, mediante il quale

dichiareranno di essere disponibili a svolgere le attività di servizio civico consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio-assistenziale.

La mancata sottoscrizione del protocollo disciplinare o il mancato rispetto di una o più clausole in esso definite comporteranno la decadenza dei benefici.

Art. 14 - Rinuncia e revoca del diritto

In caso di rinuncia al servizio, il rinunciatario dovrà necessariamente presentare apposita comunicazione scritta.

Inoltre per motivi esclusivamente organizzativi il volontario è tenuto a comunicare preventivamente le assenze.

Nel caso di ingiustificata mancanza di comunicazione per un periodo superiore a tre giorni il servizio civico si riterrà interrotto e concluso ed il volontario dovrà a tutti gli effetti essere considerato rinunciatario con esclusione dalla graduatoria.

In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato.

Il presente accordo si intende risolto di diritto nel momento in cui l'utente trovi occupazione lavorativa.

Sia l'Amministrazione Comunale che l'utente, possono per giustificati motivi recedere dall'accordo con semplice comunicazione scritta.

Art. 15 – Verifiche

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni dichiarate dai richiedenti, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio dei Servizi Sociali adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro recupero integrale.

Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia destinato a superare le concrete situazioni di povertà ed a garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio dell'intero nucleo familiare, qualora questo non avvenga l'ufficio di servizio sociale provvederà a revocare il beneficio.

Saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni, tutti i dati dei quali l'Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell'ambito delle attività previste nel presente bando.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente programma di contrasto alle povertà saranno acquisiti dall'Amministrazione Comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in argomento.

Art. 17- Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente normato nel presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

n.b. Il nucleo familiare di appartenenza viene individuato secondo i principi e i criteri previsti dall'art.2 commi 2 e 3 del D. Lgs n.130\00 (di correzione e integrazione del D.Lgs. n 109\98) e dall'art. 1 bis DPCM n. 242\01 (modifica al DPCM n. 221\99

Note agli indici di valutazione

3. Per la definizione di nucleo mono genitoriale si fa riferimento alla Circolare n. 8/03 emanata dalla Direzione Generale dell'INPS, nella quale si considera la situazione di "genitore solo" come quella che ricorre nei seguenti casi:

- morte dell'altro genitore;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;
- non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore.

Pertanto, nei casi diversi da quelli sopra elencati, per esempio nel caso di affidamento condiviso, il nucleo familiare dovrà essere integrato con l'altro genitore, salvo che lo stesso abbia costituito un nuovo nucleo genitoriale.

Per la determinazione del reddito del nucleo mono genitoriale sarà considerato anche l'assegno di mantenimento dei figli.

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/4 del 08 Maggio 2012 che consente l'erogazione dell'assegno economico attraverso un impegno sociale reso alla collettività, denominato Servizio Civico.

Le persone ammesse al servizio civico potranno essere utilizzate in ambito comunale per svolgere servizi

di utilità collettiva nei seguenti settori:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizie e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

Vista la richiesta di inserimento nella linea 3 di intervento (servizio civico comunale) presentata dal Signor _____ nato /a _____ il ___/___/_____ e residente a Bonarcado in Via _____ C.F. _____

Atteso che per lo svolgimento del servizio civico comunale occorre la sottoscrizione di idoneo protocollo /Disciplinare per definire i rapporti tra l'amministrazione comunale e l'utente ammesso al servizio.

Nel giorno _____ del mese di _____

Tra

Il Responsabile del Servizio sociale Ing. Sara Olla, la quale interviene in nome e per conto dell'Amm.ne Comunale di Bonarcado

e l'utente

il/la Sig./ra _____

in premessa meglio identificato

si conviene e stipula quanto segue

Art.1

L'utente sopra identificato al fine di conseguire il beneficio socio-assistenziale dell'assegno economico per lo svolgimento del servizio civico comunale, si impegna a rendere, mediante svolgimento di prestazioni d'opera, il servizio di

_____presso_____

attenendosi alle direttive e istruzioni che saranno impartite dall'Amm.ne comunale attraverso l'ufficio dei Servizi Sociali, in ottemperanza alle direttive approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Art.2

L'incarico avrà la durata di mesi _____, con inizio dal _____e riguarderà lo svolgimento delle seguenti attività:

Art.3

Le prestazioni previste dal presente protocollo/ disciplinare conseguono finalità socio-assistenziali, e hanno caratteristiche di disponibilità e volontarietà manifestata dal prestatore d'opera, al fine di conseguire il beneficio assistenziale.

L'attività prestata **non** può essere pertanto considerata lavorativa a nessun effetto di legge, ovvero **non** determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro che vincola l'Amministrazione Comunale all'assunzione, in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale a carattere volontario.

Art.4

Al prestatore d'opera sarà erogato un contributo economico forfetario di €. _____ mensili per n. _____ ore di servizio effettivamente svolto;

Art.5

Il contributo economico forfetario non è soggetto a ritenuta.

Art.6

Il prestatore d'opera sarà assicurato a cura dell'amministrazione comunale sia contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività sia per le responsabilità verso terzi.

Art.7

Sia l'Amm.ne Comunale che il prestatore d'opera, possono per giustificati motivi recedere dall'accordo senza preavviso e con semplice comunicazione scritta.

In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato.

Il presente accordo si intende risolto nel momento in cui l'utente trovi occupazione lavorativa.

Art.8

L'utente assistito riconosce che il rapporto di cui alla presente scrittura esclude qualsiasi vincolo di subordinazione e viene reso esclusivamente per conseguire finalità socio-assistenziali.

Art.9

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. l'utente dichiara di approvare le pattuizioni e le condizioni contenute negli articoli del presente protocollo/ disciplinare.

Bonarcado, _____

L'Utente: _____

per l'Amm.ne Comunale

Ing. Sara Olla: _____